ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA, RISTRUTTURAZIONE DEI VERTICI DELLE FORZE ARMATE E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 4

I Capi di stato maggiore di Forza armata:

a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.

Versione in vigore dal 11 marzo 1997, non più in vigore dal 5 aprile 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa
Estremi	Legge 18 febbraio 1997, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-del-ministro-della-difesa-ristrutturazione-dei-vertici/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it